



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO - ALBENGA

[telefono: 010 2777800 // fax: 010 2777812 // mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it]

ORDINANZA n. 137 /2018

ARGOMENTO: REGATA VELICA "REGATA DEL TANGONE" – OCCUPAZIONE SPAZI PORTUALI;
LOCALITÀ: PORTO DI ANDORA (SV);
DATA: DAL 23 AL 25 NOVEMBRE 2018;
RESPONSABILE: CIRCOLO NAUTICO ANDORA TEL. 0182/86548.

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Loano - Albenga,

- VISTA:** l'istanza in data 24 ottobre 2018, con la quale il Circolo Nautico di Andora (SV) chiede, per i giorni 24 e 25 novembre 2018, l'autorizzazione ad occupare alcune aree portuali del Porto di Andora (SV) per permettere la sosta di carrelli, furgoni, autovetture dei partecipanti ed altresì modificare temporaneamente la viabilità portuale per agevolare le operazioni di alaggio e varo delle unità concorrenti nella manifestazione;
- VISTA:** l'Autorizzazione demaniale marittima del Comune di Andora n. 16/2018 in data 18 maggio 2018;
- VISTO:** il nulla osta prot. n. 553 in data 18 maggio 2018 da parte della società "A.M.A. srl", ente gestore del porto turistico;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 105/2012 in data 13 agosto 2012 afferente la circolazione stradale all'interno del porto di Andora;
- VISTO:** il Nuovo codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i.; in particolare l'articolo 6, comma 7, del " Nuovo Codice della Strada "che dispone "...*OMISSIS*.. la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo del circondario...*OMISSIS*...", nonché l'art. 12, comma 3 punto f);
- VISTE:** la circolare n. 38 della Direzione Generale dei Porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale Demanio Marittimo e porti – n. 520951 del 24.02.1995 e n. 5201696 del 14.04.1995;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO** opportuno emanare norme che, per quanto di competenza, disciplinino la circolazione stradale ai fini della sicurezza portuale.

RENDE NOTO:

- che, dalle ore 08.00 del 23 novembre 2018 alle ore 21.00 del 25 novembre 2018, all'interno del porto di Andora (SV), verranno occupati degli spazi in occasione della manifestazione "REGATA DEL TANGONE", come meglio evidenziato nella planimetria allegata (ALLEGATO 1).



ORDINA:

ART. 1: a decorrere **dalle ore 08.00 del 23 novembre 2018 alle ore 21.00 del 25 novembre 2018**, al fine di garantire la sicurezza in ambito portuale e non interferire con il regolare svolgimento dell'evento, l'accesso e la circolazione portuale vengono disciplinate conformemente all'allegata planimetria (ALLEGATO 1) con l'obbligo di osservare scrupolosamente la segnaletica apposta dal concessionario:

- **è interdetta** l'area compresa fra la banchina est del molo di sottoflutto (area idrante) e il pontile n° 23;
- **è consentito** l'utilizzo dello scivolo del porto per il varo e alaggio delle derive (pto. 3 Allegato 1);
- **è consentito** stazionare in terra le derive dei partecipanti all'interno delle aree di sosta individuate (pto. 4 Allegato 1) purchè sia cura dell'organizzatore segnalare con apposita cartellonistica l'area;
- **è consentito** il posizionamento dei gommoni di assistenza (pto. 5 Allegato 1) e l'attracco laterale tra la banchina 11 e il pontile 10 per il carico e scarico dei mezzi posa boe (pto. 6 Allegato 1);
- **è consentita** la sosta dei carrelli e dei furgoni relativi alla manifestazione in argomento, nella zona di drenaggio acque piovane (pto. 1 e 2 Allegato 1) garantendo comunque l'ordinario transito pedonale all'interno delle suddette aree;
- durante la sosta a terra dovranno essere rimosse o ammainate le vele e dovranno altresì essere ben immobilizzati scafi e carrelli;
- i responsabili dei minori in loco devono costantemente vigilare sulla sicurezza degli stessi nonché sul rispetto di Regolamenti e Ordinanze in vigore;

ART. 2: l' Ente gestore del porto deve:

- delimitare le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle interessate alla manifestazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza al fine di garantire la non promiscuità tra le stesse;
- installare e mantenere idonea segnaletica, diurna e notturna, per le aree a uso pubblico, veicolari e pedonali, e per le aree interessate alla manifestazione segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli;
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili.

ART. 3: l'Organizzatore deve:

- Mantenere un idoneo servizio sia di vigilanza che di sicurezza antincendio. In particolare dovrà essere presente non meno di un addetto alla vigilanza per ciascuna area. Ogni situazione di pericolo o emergenza dovrà essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima. L'Organizzatore dovrà comunque adoperarsi per una pronta risoluzione di tali eventi;
- Evitare il rifornimento ai natanti in servizio di assistenza mediante travaso da taniche o altri recipienti;



- Consentire, in ogni momento, facile e libero accesso alle aree da parte di mezzi e personale del Corpo e delle altre Forze di Polizia o di Soccorso;
- Garantire un costante servizio di assistenza alle unità impegnate nella manifestazione da parte dei mezzi a motore;
- Garantire tempi di ormeggio dei propri natanti presso la "banchina emergenze" (zona 5 e 6 dell'Allegato 1) limitatamente alle operazioni di imbarco / sbarco di persone o attrezzature;
- Garantire un idoneo servizio di Primo Soccorso, ancorchè privo di postazione fissa;
- Garantire l'osservanza delle norme vigenti, alla presenza di condizioni meteo favorevoli nonché alla generica sussistenza di adeguate garanzie di sicurezza, fatte salve prioritarie esigenze di servizio della Pubblica Amministrazione;
- Adottare ogni cautela possibile per la tutela della pubblica incolumità e delle infrastrutture portuali, ivi compresi gli impianti esistenti e necessari all'esecuzione delle normali operazioni e alla fornitura dei servizi ordinari e di emergenza;
- Curare la pulizia ed il ripristino delle aree utilizzate.

ART. 4: i contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le strade ed aree ad uso pubblico ed ai sensi dell' articolo 1174 del Codice della Navigazione, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

ART. 5: è fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano>;
- trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate;
- divulgazione ai mezzi d'informazione.

Loano, 12.11.2018

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) Camilla RIPETTI PACCHINI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32, co. 1, L. 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga in data _____

Prot. n. _____

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA N. 137/2018 IN DATA 12.11.2018

